

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

è egualmente intesa la disposizione di quest'articolo, e che un membro stesso della Commissione avrebbe suggerito un emendamento a questo riguardo, così la maggioranza della Commissione crede che prima di procedere oltre debba la Commissione esaminare nuovamente la redazione di quest'articolo. Essa pregherebbe quindi la Camera a voler sospendere la sua deliberazione a questo riguardo sino a tanto che la Commissione non si sia radunata, e non abbia espresso il suo avviso a questo riguardo.

**MASSA.** Poichè la Commissione deve radunarsi, vorrei pregarla eziandio a portare la sua attenzione sopra un altro grave inconveniente che presenta quest'articolo medesimo.

Si vorrebbe che nelle enfiteusi che durano ancora per 99 anni si avesse a tener conto degl'interessi. Certo, se teniamo conto degl'interessi, verranno a crearsi dei gravissimi inconvenienti.

Io pregherei quindi la Commissione a voler prendere ad esame se le enfiteusi le quali non eccedono ancora nella loro durata al momento in cui si aprirà il riscatto, ad esempio trent'anni, noi dobbiamo dichiarare coteste enfiteusi come perpetue per gli effetti d'affrancamento, senza che possa nascere il dubbio che si debba computare un interesse per 99 anni.

Ogniquale volta il dominio non è libero per un periodo d'anni trenta, gli autori sogliono (e la giurisprudenza l'insegna) considerare questo come vincolo perpetuo, perchè la libertà di un fondo vincolato per 30 anni non è eguale a quella disponibilità che uno ha della sua proprietà libera ed assoluta, come accade ordinariamente.

Io vorrei quindi che la Commissione vedesse se non ingenererà gravi difficoltà questa disposizione di calcolo anche gli interessi per 99 anni.

*Voci.* Si sceleranno.

**MANCINI, relatore.** La Camera voglia osservare che nell'articolo 3 si suppone che le enfiteusi in origine costituite per 99 e più anni, enfiteusi in realtà temporanee, ma per disposizione di questa legge considerate come perpetue nel momento della emanazione della presente legge potrebbero trovarsi ridotte dal tempo già decorso ad una residuale durata forse minima; potrebbero forse mancare soli quattro o cinque anni al compimento de' 99 anni; allora evidentemente la legge ha dovuto considerare che per mezzo dell'affrancamento non spettava al direttario soltanto l'equivalente della rendita, rappresentativo del prezzo del suo dominio diretto, ma avendo egli speranza, anzi certezza, di riavere anche il dominio utile consolidandolo col diretto tra un certo numero d'anni, era giusto pagare anche un altro prezzo per questa parte di dominio di cui il direttario rimane spogliato, mercè l'affrancamento.

Ora l'onorevole Massa domanda se allorchè questo tempo che rimane a trascorrere sia al di là di trenta anni, per avventura non debbasi considerare l'enfiteusi come *perpetua*.

Ma non v'è dubbio, che se l'enfiteusi in origine fu costituita per 99 o più anni, è considerata come perpetua, e perciò è affrancabile.

La questione è solo della misura dei compensi da pagarsi per l'affrancamento. Ora, quando vi è la certezza che fra 35 anni il direttario riavrà il dominio utile oltre al dominio diretto, non sarebbe aperta ingiustizia che a questo dominio diretto niente altro venga pagato fuorchè il prezzo del suo dominio diretto, e gli si neghi qualunque compenso pel dominio utile?

Se è imminente e prossimo il giorno in cui si consoliderebbe il dominio utile col diretto, certamente questo altro compenso sarà considerevole; ma se è remoto di 30, di 40 anni e più, sarà minimo, perchè dovrà in tal caso dal valore del dominio utile detrarsi una lunga serie di aumento d'interessi in ragione composta, supponendoli produttivi di novelli interessi, tale detrazione rappresentando il godimento tuttora spettante temporaneamente all'utilista per quel numero di anni che rimarrebbero a decorrere fino alla devoluzione, se non vi fosse l'affrancamento.

È chiaro così che questa detrazione, quanto più sia considerevole, tanto ne riesce più alleviata la condizione dell'utilista; il che credo risponderà alle idee del preopinante.

Perciò la Commissione mentre accetta il rinvio dell'articolo per prenderne in accurato esame la compilazione, anche a riguardo del dubbio testè sollevato, non può a meno di dichiarare fin d'ora che quanto alla sostanza, giudica abbastanza giuste le disposizioni dell'articolo 3. Potrà esservi bisogno di una più chiara ed esatta redazione, e la Commissione ben volentieri se ne occuperà.

**PRESIDENTE.** Resta inteso adunque che quest'articolo è rimandato per un nuovo esame alla Commissione.

**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° CREDITO FONDIARIO; 2° SEMENTI E SOCCORSI ALLA SICILIA; 3° APPLICAZIONE DEL MARCHIO; 4° ATTRIBUZIONI AI PREFETTI.**

**MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola per presentare alla Camera diversi progetti di legge.

Prima di tutto presento la convenzione del Credito fondiario. Essa era rimasta senza esito pel semplice spirare della Sessione. Essendosi ripigliata nei termini medesimi, la ripresento, e prego la Camera di riprenderla in quello stato in cui era e di volerla mandare alla stessa Commissione, perchè non c'è nessuna variazione.

Presento in secondo luogo un progetto di legge per rinnovare la pubblicazione del solito editto delle sementi e dei soccorsi in Sicilia pel 1863 e 1864.

In terzo luogo presento alla Camera l'approvazione